

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4202

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAZZAGLIA, ALMIRANTE, SERVELLO, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, FINI, FLORINO, FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI, MUSCARDINI, PARIGI, PARLATO, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, VALENSISE

Presentata il 20 novembre 1986

Istituzione di una Commissione parlamentare
d'inchiesta sull'illecito traffico d'armi di altri
paesi attraverso il territorio italiano

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le recenti rivelazioni della stampa, e le ammissioni da parte di qualificati rappresentanti di altre Nazioni, circa la fornitura d'armi all'Iran, stanno coinvolgendo anche l'Italia.

Come apparso sulla rivista *Panorama* l'Italia, anche in tempi recentissimi, sarebbe stata utilizzata come punto di appoggio, o d'imbarco, oppure di trasbordo di carichi d'armi o pezzi di ricambio, che altri Stati inviavano al Governo di Teheran.

Si tratta di un fatto — se realmente avvenuto — di estrema gravità sul piano

della correttezza e del *fair-play* nei rapporti internazionali, che deve essere affrontato con estrema decisione e determinazione, in quanto investe il fondamentale diritto di qualsiasi Stato d'essere sovrano sul proprio territorio.

Comprendiamo perfettamente quanto delicato sia il compito che noi, con questa proposta di legge, affidiamo alla Commissione d'inchiesta, ma i suoi componenti dovranno sentirne oltre che l'onere anche il prestigio, poiché si tratta di accertare se l'Italia sia sempre ed ancora sovrana sul proprio territorio.

Se dovessero venir individuate ombre, incrinature, dubbi, la Commissione dovrà procedere, senza riguardo per alcuno, a qualsiasi livello si riveli una responsabilità.

Pertanto, ed in primo luogo, dovrà accertare la veridicità di quanto affermato da esponenti dei Sindacati marittimi della Danimarca, dall'Istituto SIPRI di Stoccolma — anche recandosi sul posto per le audizioni — e soprattutto per conoscere da quali prove effettive e concrete abbiano tratto origine le loro asserzioni.

Contemporaneamente — ed indipendentemente dall'inchiesta che sembra essere stata aperta dalla magistratura — dovrà accertare che cosa, realmente, sia avvenuto nel porto di Talamone, già consegnato alla storia d'Italia (speriamo che sia ancora compresa in quella che sarà insegnata nelle nostre scuole) dal carico d'armi che vi fece Garibaldi quando, salpato dallo scoglio di Quarto, dirigeva in Sicilia.

Ma se si può dire che, dalle operazioni svolte allora, nel porto di Talamone, la sovranità di quello che poi sarebbe stato il Regno d'Italia si estese a tutta la Penisola, non vorremmo che oggi ci si trovasse — partendo da quello stesso porto — di fronte all'inizio di un fenomeno diametralmente inverso.

Paragoni a parte, la gestione del porto di Talamone, e se necessario anche di altri porti, deve essere radiografata in

tutti i suoi aspetti per passare poi, anche nel caso di semplici dubbi, ai livelli più alti: al Presidente del Consiglio dei ministri, da cui dipendono i servizi di sicurezza; al Ministro della marina mercantile, che pur dovrebbe sapere quanto succede nei porti; al Ministro dell'interno, che ha e gestisce i propri servizi; analogamente al Ministro della difesa, con gli altri suoi servizi informativi e di protezione militare. Da ultimo, ma non ultimo, al Ministro degli affari esteri che dovrebbe avere i mezzi, sempre che funzionino, per captare se non indicazioni, almeno indizi su fatti che, maturando fuori dai confini d'Italia, si riverberano sul nostro Paese.

Onorevoli Colleghi, la necessità di questa nostra iniziativa ci sembra evidente, anche perché abbiamo la certezza — e vorremmo poter essere smentiti — che la preannunciata risposta del Governo alle tante interrogazioni presentate su questo argomento, servirà a ben poco.

A noi, fondamentalmente e prima di ogni altra cosa, interessa conoscere e sapere se altri Stati, infrangendo i diritti di sovranità dell'Italia, si servano di essa a loro beneplacito; se questo dovesse venire accertato, è indispensabile individuare la responsabilità di tutte quelle autorità nostre che, per tolleranza, per faciloneria o altro, hanno incrinato l'immagine dell'Italia, qualsiasi mai possa esserne la causa, il motivo o la ragione.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta composta da dodici deputati e da dodici senatori, nominati rispettivamente dai Presidenti dei due rami del Parlamento, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo parlamentare.

ART. 2.

1. Il Presidente della Commissione, nominato d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è scelto tra parlamentari che abbiano una anzianità di almeno due legislature.

ART. 3.

1. La Commissione ha il compito di accertare:

a) se dai porti o dagli aeroporti italiani siano partite navi con carichi d'armi o parti di ricambio destinati anche non direttamente all'Iran;

b) se queste partite d'armi o di ricambi provenivano da nazioni diverse dall'Italia che si sono servite di porti od aeroporti italiani;

c) se questo traffico abbia avuto luogo all'insaputa delle autorità — a tutti i livelli — preposte al controllo dell'introduzione di armi o parti di esse sul territorio della Repubblica, ed al loro ulteriore inoltro all'estero, oppure vi sia stata tacita indifferenza o connivenza;

d) se quanto denunciato o rivelato da esponenti sindacali della Danimarca

nelle loro interviste ad un periodico italiano circa l'utilizzo del porto di Talamone per illecito traffico di armi con l'Iran da parte di altri Stati, che non hanno alcun diritto di sovranità sul porto, corrisponda a verità;

e) da quali fonti, detti esponenti sindacali, abbiano avuto le notizie riferite, e su quali prove si incardinino le loro rivelazioni;

f) se e quale fondamento e su quali prove si basano le affermazioni dell'Istituto SIPRI di Stoccolma, ampiamente riportate dalla stampa italiana;

g) se da parte del Governo italiano, ed in particolare del Ministero della marina mercantile, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e degli organi e servizi da questi dipendenti, esistano in merito responsabilità sia omissive che commissive.

ART. 4.

1. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione procede con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale penale, civile, amministrativo o militare.

2. A tale effetto ha il potere di:

a) ordinare l'esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose nonché la perquisizione personale e domiciliare;

b) ordinare l'ispezione di luoghi o di cose;

c) ordinare la perizia quando l'indagine richiede cognizioni tecniche specializzate;

d) convocare ed esaminare le persone che ritiene a conoscenza di fatti e di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti.

ART. 5.

1. Per gli accertamenti al di fuori dei confini della Repubblica, la Commissione d'inchiesta si avvale della piena disponibilità del Ministero degli affari esteri nei limiti della legislazione di ciascuno Stato, ed è autorizzata, se necessario, a recarsi in Danimarca ed a Stoccolma o altrove per acquisizione di dati e di riscontri.

ART. 6.

1. Di fronte alla Commissione d'inchiesta non possono essere eccepiti il segreto professionale, giornalistico, bancario o di ufficio.

2. Per quanto concerne l'eccezione del segreto politico o militare la Commissione ne informa per iscritto il Presidente del Consiglio dei ministri che, immediatamente, prescrive le cautele da assumere e da rispettare in relazione alla sicurezza dello Stato.

3. Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisca il segreto militare o politico, la Commissione informa il Parlamento.

ART. 7.

1. Le persone che la Commissione d'inchiesta intende ascoltare, di norma sono convocate per iscritto. Ammonite dell'importanza morale dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza, sono invitate a pronunciare la formula « Giuro di dire la verità e nient'altro che la verità » e vengono esaminate separatamente.

2. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di procedere a confronti.

3. Se la persona convocata, senza un legittimo impedimento, non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, il presidente della Commissione, o chi ne

fa le veci, ne ordina l'accompagnamento a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

ART. 8.

1. Può essere intesa la persona imputata o indiziata in un procedimento penale, civile, militare o amministrativo, pendente per gli stessi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

2. Le dichiarazioni rese dalle persone convocate, come gli atti o i documenti o le cose da esse esibiti, una volta acquisiti dalla Commissione, non possono essere usati a carico della persona stessa in procedimenti penali, civili, amministrativi o militari instaurati nei loro confronti per i medesimi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

ART. 9.

1. Quando è necessario acquisire atti, documenti o cose pertinenti alla materia dell'inchiesta, il presidente, su deliberazione della Commissione, ne ordina l'esibizione e, se questa viene rifiutata, il sequestro. Alla esecuzione del sequestro o della perquisizione, può delegare un ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Nel procedere alle relative operazioni, l'ufficiale di polizia giudiziaria, non può aprire carte o documenti sigillati o comunque chiusi, e deve rimmetterli alla Commissione senza prendere comunque conoscenza del loro contenuto.

ART. 10.

1. Quando per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare è aperto procedimento penale, anche militare, la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dai componenti, può chiedere all'autorità giudiziaria notizie, atti, documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia.

2. Nel caso di una contemporanea inchiesta amministrativa la Commissione può chiedere la copia degli atti e, sentita la competente autorità amministrativa, ha facoltà di domandare la sospensione del procedimento in corso sino alla conclusione dell'inchiesta parlamentare. L'autorità amministrativa è tenuta ad uniformarsi alle richieste.

ART. 11.

1. La Commissione d'inchiesta è convocata per la propria costituzione con atto congiunto dei Presidenti dei due rami del Parlamento e, a voto limitato ed a maggioranza relativa, elegge fra i propri componenti due vicepresidenti e due segretari che, con il presidente, formano l'ufficio di Presidenza.

ART. 12.

1. Il Presidente della Commissione, nel corso dell'inchiesta, ha l'obbligo di osservare e far osservare anche ai singoli commissari il segreto circa gli atti, i documenti acquisiti, le notizie, le opinioni, i pareri e quant'altro emerso durante i lavori.

2. Lo stesso obbligo fa carico al personale degli uffici di segreteria, ai consulenti, ai collaboratori tecnici, ai magistrati, ai cancellieri, ai segretari dell'ordine giudiziario, agli ufficiali, agli agenti di polizia giudiziaria, e ad ogni altra persona che collabora all'inchiesta o concorre a compiere atti relativi, o ne ha conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio.

ART. 13.

1. Il componente della Commissione che ritiene d'essere interessato alla materia dell'inchiesta, direttamente ovvero per rapporti di parentela, per motivi d'ufficio o perché sta per essere inteso come interessato sui fatti su cui indaga la Commis-

sione o perché ne ha avuto notizia o è stato parte o escluso in precedente inchiesta analoga o connessa, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei propri componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità.

2. Il componente di cui è accertata l'incompatibilità viene sostituito, secondo le norme dell'articolo 1 delle presente legge.

ART. 14.

1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari e per l'approvazione della relazione conclusiva, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

4. I lavori della Commissione sono raccolti a verbale dagli stenografi che possono avvalersi del sussidio di apparecchi di registrazione.

ART. 15.

1. Per i servizi di segreteria della Commissione i Presidenti delle due Camere decidono di comune accordo.

ART. 16.

1. La Commissione, per motivi di consulenza o di collaborazione tecnica, può deliberare di servirsi dell'opera di persone estranee al personale delle Camere rimettendone la scelta all'Ufficio di Presidenza della Commissione stessa.

ART. 17.

1. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione.

2. Se nella conclusione dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

3. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti.

ART. 18.

1. La relazione conclusiva sull'inchiesta, in identico esemplare, è presentata contestualmente al Presidente di ciascun ramo del Parlamento entro sei mesi dalla costituzione della Commissione. Se ritenuto necessario la Commissione, purché all'unanimità, può chiedere congrua proroga dei termini.

ART. 19.

1. Gli oneri per la gestione della Commissione d'inchiesta sono ripartiti in parti eguali sui bilanci della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.